

Comune di DERVIO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 60 DEL 28.11.2020

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1 Con il presente Regolamento il Comune di Dervio disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, ai sensi dell'art. 42 dello statuto comunale.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2. Istituzione dell'Albo

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Art. 3. Articolazione dell'Albo in sezioni

1. L'Albo è istituito con deliberazione della Giunta Comunale ed è articolato nelle seguenti sezioni:
 - Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - Sociale: assistenza sociale, sanità;
 - Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
 - Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune può affidare alle forme associative e di cooperazione di cui sopra, l'organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'ente.

Art. 4. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) attività svolta nell'ambito territoriale del Comune di Dervio da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

Art. 5. Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione è indirizzata al Sindaco, presentata all'ufficio protocollo in forma cartacea o elettronica su modello predisposto dal Comune, redatta su carta semplice.

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro
- b) copia dello statuto –
- c) elenco di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione
- d) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- e) ultimo bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

Art. 6. Iscrizione

L'iscrizione all'Albo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti, da parte del competente Responsabile di Servizio.

2. Il termine di 90 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente.

Art. 7. Cancellazione dall'Albo comunale

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con deliberazione della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8. Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno la medesima validità.

2. Le associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, nonché copia della documentazione di cui agli artt.4 e 5 del presente Regolamento, qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

3. E' fatto obbligo ad ogni Associazione iscritta nell'Albo, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

4. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione con le modalità previste agli artt. 5 e 6.

Art. 9. Diritti delle Associazioni

1. L'iscrizione all'Albo costituisce elemento essenziale per la concessione dei contributi da parte del Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, per la realizzazione di iniziative di interesse generale.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta, essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e modi stabiliti dalla legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

- SOMMARIO -

Art. 1. Oggetto del Regolamento	2
Art. 2. Istituzione dell'Albo.....	2
Art. 3. Articolazione dell'Albo in sezioni	2
Art. 4. Requisiti per l'iscrizione all'Albo	3
Art. 5. Modalità di iscrizione	3
Art. 6. Iscrizione	3
Art. 7. Cancellazione dall'Albo comunale.....	3
Art. 8. Durata e rinnovo dell'iscrizione	4
Art. 9. Diritti delle Associazioni	4
Art. 10. Disposizioni finali.....	4